

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C., anche nell'interesse di eventuali altri aderenti, una Fondazione con la denominazione: "FONDAZIONE RIFORMISMO & LIBERTA'".

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Roma.

Articolo 3 - SCOPO

E' scopo della fondazione:

- a) la promozione, il finanziamento e la realizzazione di iniziative culturali, formative ed educative nel campo della politica, con particolare riferimento alla conservazione ed allo sviluppo dei valori della società italiana, nel **solco** della tradizione laica e cristiana che vede il Paese, protagonista nella Comunità Europea e nello scenario mondiale;
- b) l'istituzione e gestione di centri studi o documentazione su argomenti inerenti gli scopi della Fondazione, eventualmente **dotandoli** di biblioteche, archivi e banche dati documentali specializzati;
- c) creazione di scuole per la formazione di una classe dirigente consapevole dei valori liberali e democratici dell'Italia;
- d) la promozione di studi e ricerche, su argomenti inerenti gli scopi della Fondazione, anche in collaborazione e/o convenzione con Istituzioni Pubbliche e Private in Italia o all'estero;
- e) l'ideazione, organizzazione e gestione, sotto qualsiasi forma di manifestazioni culturali, informative e didattiche;

f) promozione e organizzazione, a livello locale, nazionale ed internazionale, di eventi culturali quali conferenze, seminari, studi nel settore della storia, della letteratura, della sociologia, dell'economia e della cultura in genere, su argomenti inerenti gli scopi della Fondazione;

g) la promozione, realizzazione, finanziamento, di iniziative di carattere editoriale e culturale, in ogni possibile forma e mezzo di comunicazione sociale;

h) lo svolgimento di ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini statutari, purchè determinata e disciplinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di Euro

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato da **contribuzioni**, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, nazionali ed internazionali, **elargiti** con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio, nonché da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 5 - DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 6 - ORGANI - POTERI - AMMINISTRAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- . Il Consiglio di Amministrazione
- . Il Comitato Scientifico

. Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti da altri Consiglieri nel numero minimo di e massimo di 10, designati nell'atto costitutivo della Fondazione o successivamente nominati nelle forme previste dal presente statuto. I membri del Consiglio durano in carica senza limiti di tempo.

Tra i consiglieri viene nominato il Segretario Generale.

Il Comitato Scientifico e' presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

. di nominare i membri del Comitato Scientifico;

. di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il consuntivo dell'anno precedente;

. di provvedere sugli affari che siano sottoposti dal Comitato Scientifico.

Il Segretario Generale ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; Il Consiglio di Amministrazione ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del Patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:

. convoca il Consiglio di Amministrazione lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità **tutorie**;

adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente **piu'** anziano.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta, da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto **diramato** almeno 8 (otto) giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Il segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti e la retribuzione. I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività

svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio, e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario.

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne indica uno come Presidente, almeno uno dei membri deve essere iscritto nell'elenco dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere **riconfermati**. Venendo meno uno dei membri, chi subentra resta in carica sino al compimento del quinquennio in corso.

La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Fondazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Ai revisori dei conti spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'elezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila:

- . sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento, se adottato;
- . sull'amministrazione della Fondazione;
- . sulla regolare tenuta della contabilità;
- . sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre:

- . esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico sarà composto da qualificate personalità, nominate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione.

Articolo 8 - ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte della Associazione individui senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione associativa.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Articolo 9 - AMMISSIONI E DOVERI

L'ammissione di ogni nuovo associato avviene su presentazione degli associati già aderenti e viene ratificata dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

Gli Associati sono tenuti:

- a) al pagamento della contributo di ammissione;
- b) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 9 - ESCLUSIONE

Gli Associati sono **espulsi** o **radiati** per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando in qualunque modo, **arrecano** danni morali o materiali alla Fondazione.

I provvedimenti relativi vengono presi dal Comitato Scientifico.

Articolo 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 11 - SCIoglimento

La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. Il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente, accerta il verificarsi delle cause di scioglimento e propone all'Autorità Amministrativa di emettere il provvedimento di scioglimento e la nomina del liquidatore.

I beni residuati dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad enti italiani od esteri che perseguono finalità analoghe.

Articolo 12 - MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - NORME APPLICABILI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto hanno valore, in quanto applicabili per analogia, le norme del Codice Civile.